SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 febbraio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

98A0940-98A0941

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 409):

Presentato dall'on. SCOCA ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 settembre 1996, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VII e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 25 settembre 1996; l'1, 2, 29 ottobre 1996; il 20 e 28 maggio 1997; il 2 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 16 luglio 1997, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VII e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 22 luglio 1997 in un testo unificato con atto n. 1357 (on. ZELLER); con atto n. 2346 (on. SBARBATI e LA MALFA); con atto n. 3045 (BONO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2692):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 luglio 1997, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16, 18, 24 settembre 1997; il 2 ottobre 1997; il 25 novembre 1997 e approvato il 27 gennaio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 12 della Costituzione è il seguente:

«Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

Note all'art. 1, comma 2:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 4, comma 1:

— Il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, reca: «Norme per l'uso della bandiera nazionale».

La legge 24 giugno 1929, n. 1085, reca: «Disciplina della esposizione delle bandiere estere».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986, reca: «Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici».

98G0054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 1997.

Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori può essere adeguata in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quello successivo, agosto 1991-agosto 1994, e che pertanto occorre provvedere in relazione al periodo agosto 1988-agosto 1994;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1994, è pari a 37,4 per cento;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Gli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

98A1125

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/15564/M dell'8 gennaio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio del territorio effettuata nei giorni 12 e 13 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 12 e 13 GENNAIO 1998

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A1058

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.394 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1122

DECRETO 9 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.394 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei «CTZ-24» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all' art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1123

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 febbraio 1998.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali Alveofact e SF RI IDA.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 «Misure relative all'immissione in commercio e alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina» e in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 22 gennaio 1998, nell'ambito dell'esame delle specialità medicinali contenenti aprotinina estratta da polmone bovino, si è espresso per la sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali Alveofact (Boehringer Ingelheim) e SF RI IDA (Istituto de Angeli PH), contenenti come principio attivo frazioni di fosfolipidi estratti da polmone bovino, considerato che per le suddette specialità medicinali, per uso neonatale, nei casi di malattia delle membrane ialine, esistono in commercio alternative terapeutiche il cui principio attivo non è a rischio;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 27 e 28 gennaio 1998, ha espresso parere di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle predette specialità medicinali e di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio in attesa della definizione delle procedure di revoca;

Viste le comunicazioni in pari data con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 179, che è «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle suddette specialità medicinali;

Decreta:

Sono sospese, con decorrenza immediata, in attesa della definizione delle procedure di revoca indicate in premessa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali in tutte le confezioni autorizzate:

ALVEOFACT, della ditta Boehringer Ingelheim;

SF RI IDA, della ditta Istituto De Angeli PH.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1098

DECRETO 3 febbraio 1998.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali Antagosan, Trasylol, Tissucol e Multilase.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1995 che prevedeva che le ditte titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali contenenti «aprotinina» di origine bovina avrebbero dovuto comunicare entro il 31 maggio 1995, pena il non rinnovo dell'A.I.C., la possibilità di sostituire il principio attivo di origine bovina con analogo di origine diversa;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 «Misure relative all'immissione in commercio e alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina» e in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che «... alla luce del parere espresso dal Gruppo BSE e considerato che lo Scientific Steering Committee dell'U.E. ha riclassificato il polmone nella categoria ad alta infettività... », nella seduta del 22 e 23 dicembre 1997, si è epsressa per la revoca delle specialità medicinali Antagosan (Hoechst Marion Roussel) - Trasylol (Bayer) - Tissucol (Immuno) e Multilase (Sigma Tau);

Viste le comunicazioni datate 16 gennaio 1997 con le quali questa Amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che è «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle suddette specialità medicinali;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 22 gennaio 1998, si è espresso per la sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 27 e 28 gennaio 1998, si è espressa per la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle predette specialità medicinali, per le quali aveva già espresso parere di revoca nella seduta del 22 e 23 dicembre 1997;

Decreta:

Sono sospese, con decorrenza immediata, in attesa della definizione delle procedure di revoca indicate in premessa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali in tutte le confezioni autorizzate:

ANTAGOSAN, della ditta Hoechst Marion Roussel;

TRASYLOL, della ditta Bayer;

TISSUCOL, della ditta Immuno;

MULTILASE, della ditta Sigma Tau.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1099

DECRETO 4 febbraio 1998.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 12 giugno 1997 e 16 luglio 1997, favorevoli alla revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, in quanto contenenti principi attivi di origine placentare;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 23 luglio 1997 e 11 settembre 1997 circa gli atti di significazione e diffida presentati dalle ditte interessate al presente provvedimento;

Viste le comunicazioni datate 3 novembre 1997 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il verbale del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 26 novembre 1997, ha ritenuto, in riferimento alle richieste di audizione, presentate dalle ditte interessate, che la procedura più opportuna per consentire alle ditte di fornire chiarimenti possa essere costituita dalla produzione di documentazione relativa ai seguenti aspetti:

a) origine del prodotto (specie e Paese di provenienza);

b) criteri adottati per la selezione dei donatori;

c) processi di produzione e loro validazione dal punto di vista della sicurezza infettivologica;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.M.V./D2608 del 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997 - serie generale, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i ricorsi al TAR del Lazio presentati avverso il decreto direttoriale suddetto dalle ditte interessate;

Viste le ordinanze al TAR del Lazio relative all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata nei ricorsi presentati dalle ditte interessate «...... limitatamente ai fini della definitiva pronuncia del Ministero sulla questione entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza»;

Visto il parere del Consiglio superiore della sanità che, nella seduta del 30 gennaio 1998, ha ribadito il proprio parere favorevole alla revoca delle sotto indicate specialità medicinali, in quanto, esaminata la documentazione presentata dalle ditte interessate in risposta ai chiarimenti richiesti dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 novembre 1997 ed esplicitati nel decreto direttoriale di sospensione del 27 novembre 1997, e «considerato che dall'analisi della suddetta documentazione — sulla cui base è stata elaborata una relazione che costituisce parte integrante del presente parere (All. 1) — non emergono dati che consentano una valutazione positiva circa la sicurezza delle predette specialità medicinali ai fini della trasmissione di malattie infettive»;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

«BIOLUCCHINI» - ditta Geymonat S.p.a.:

Confezione	N. A.I.C.
6 fiale 2 ml	028273011

«CREMA ALLA PLACENTA» - ditta Geymonat S.p.a.:

Confezione	N. A.I.C.
pomata semigrassa 15 g	013255043
pomata grassa 15 g	013255056

«CARIOMIX» ditta Intes:

Confezione	N. A.I.C.
flacone collirio 3 ml	011449016
pomata oftalmica 3 g	011449028

«PLACENTINA» - ditta Intes:

Confezione	N. A.I.C.
«normale» i.m. 10 fiale 20%	008475016
«forte» i.m. 5 fiale 60%	008475028

«POLIDES» - ditta Farmigea S.p.a.:

Confezione	N. A.I.C.
10 fiale 0,3 mg	009129053
6 ovuli vaginali 1,65 mg	009129065
12 ovuli vaginali 1,65 mg	009129077
«5» 6 ovuli vaginali 5 mg	009129089

«AMNIEX» - ditta Mastelli S.r.l.:

Confezione	N. A.I.C.
1 f. 2 CM2 AST	007081019

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento dell'acquedotto «Bracciascia» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/31713).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per completamento acquedotto «Bracciascia»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali numeri 5-8-9-11, foglio 7, mappali numeri 92-112-617-103-114-135-134-176-689-191-724-627-195-198, foglio 15, mappale n. 3 foglio 9, mappali numeri n. 9-310, foglio 16 dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento acquedotto «Bracciascia» da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale in località Morzaglia da parte della sig.ra Franceschina Sofia. (Deliberazione n. VI/31718).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Franceschina Sofia per la ricostruzione di fabbricato rurale in località Morzaglia;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 34, mappale n. 136, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di fabbricato rurale in località Morzaglia da parte della sig.ra Franceschina Sofia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio agricolo in località Piaz da parte del sig. De Piazza Gaspare Anselmo. (Deliberazione n. VI/31719).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. De Piazza Gaspare Anselmo per la ristrutturazione e ampliamento edificio agricolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 14, mappale n. 9, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento edificio agricolo da parte del sig. De Piazza Gaspare Anselmo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovi balconi e modifiche interne su un immobile esistente in località Macolini da parte del sig. Vismara Secondo. (Deliberazione n. VI/31722).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Vismara Secondo per la realizzazione di nuovi balconi e modifiche interne su immobile esistente in località Macolini;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 50, mappale n. 50, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovi balconi e modifiche interne su immobile esistente in località Macolini da parte del sig. Vismara Secondo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento strutturale, miglioramento della sicurezza e opere di manutenzione straordinaria sulla pista di discesa libera denominata «Stelvio» da parte del sig. Gandolfi Maurizio rappresentante dell'Ente promozione turistica bormiese. (Deliberazione n. VI/31723).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di

estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Gandolfi Maurizio rappresentante Ente promozione turistica bormiese per adeguamento strutturale, miglioramento della sicurezza e opere di manutenzione straordinaria sulla pista di discesa libera denominata «Stelvio»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 19, mappali numeri 88-92, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento strutturale, miglioramento della sicurezza e opere di manutenzione straordinaria sulla pista di discesa denominata «Stelvio» da parte del sig. Gandolfi Maurizio rappresentante Ente promozione turistica bormiese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e formazione di un vano interrato su un immobile in località Mariola e la sistemazione di un terreno da parte del sig. Rinaldi Franco. (Deliberazione n. VI/32062).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rinaldi Franco per la ristrutturazione e formazione vano interrato immobile in località Mariola e sistemazione terreno;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 10, mappali numeri 200-201, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e formazione vano interrato immobile in località Mariola e sistemazione terreno da parte del sig. Rinaldi Franco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valgoglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea a bt in località Mazzocca da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. VI/32066).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valgoglio (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di linea a bt in località Mazzocca;

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valgoglio (Bergamo), foglio 22 e 27, mappali numeri 692-691-688-694-695-686-683, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea a bt in località Mazzocca da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Fusino-Menarolo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32067).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione della strada forestale Fusino-Menarolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei probleni gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 40, mappali numeri 524-403-491-492-495, foglio 45, mappali numeri 89-109, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Fusino-Menarolo da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del programma di completamento e sviluppo della stazione sciistica in località Spiazzi da parte della società I.R.I.S. S.r.l. (Deliberazione n. VI/32068).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Gromo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società I.R.I.S. S.r.l. per la realizzazione del programma di completamento e sviluppo della stazione sciistica in località Spiazzi;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gromo (Bergamo), foglio 11-18, mappali numeri 503-433-31-506, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del programma di completamento e sviluppo della stazione sciistica in località Spiazzi da parte della società I.R.I.S. S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di arroccamento ed attività estrattiva da parte della società Cavatori Beola e Quarzite Verde Valle Spluga S.r.l. (Deliberazione n. VI/32073).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Cavatori Beola e Quarzite Verde Valle Spluga S.r.l. per la realizzazione di strada di arroccamento e attività estrattiva;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio 17, mappali numeri 774 - 716 - 715 - 714 - 713 - 709 - 712 - 725 - 724 - 723 - 731 - 732 - 733 - 807 - 756 - 737 - 996 - 997 - 999 - 998 - 755 - 761 - 763 - 754 - 762 - 1001 - 782 - 701 - 802 - 801 - 780 - 781 - 782 - 779 - 778 - 777 - 776 - 799 - 798 - 815 - 811 - 816 - 817 - 818 - 800 - 819 - 934 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 820 - 840 - 841 - 843 - 868 - 869 - 870 - 891 - 890 - 889 - 915 - 914 - 1014 - 1016 - 941 - 942 - 943 - 970 - 961 - 962 - 963 - 949 - 948 - 971 - 950 - 930 - 931 - 964 - 965 - 1022 - 956 - 966 - 973 - 1023 - 1027 - 1028 - 927 - 960, foglio 15, mappali numeri 8 - 5 - 13 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 36, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di arroccamento e attività estrattiva da parte della società Cavatori Beola e Quarzite Verde Valle Spluga S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'albergo Della Posta in località Montespulga da parte del sig. Sala Fausto. (Deliberazione n. VI/32074).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sala Fausto per ristrutturazione e ampliamento dell'albergo Della Posta in località Montespulga;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territonale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 7, mappale n. 28, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristruttazione e ampliamento dell'albergo Della Posta in località Montespulga da parte del sig. Fausto Sala;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato sito in località Polave, nonché la sistemazione esterna e l'impianto di smaltimento acque nere, da parte del sig. Pruneri Geremia. (Deliberazione n. VI/32196).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pruneri Geremia per la ristrutturazione e ampliamento del fabbricato sito in località Polave, nonché sistemazione esterna e impianto di smaltimento acque nere;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servzio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 44, mappale n. 170, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento del fabbricato sito in località Polave, nonché sistemazione esterna e impianto di smaltimento acque nere da parte del sig. Pruneri Geremia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del nuovo canale Viola ed opere accessorie da parte dell'Azienda elettrica municipale di Milano. (Deliberazione n. VI/32340).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1996 è pervenuta richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'AEM per la realizzazione del nuovo canale Viola ed opere accessorie nel comune di Valdidentro (Sondrio);

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio che costituisce parte integrante della presente deliberazione, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificre la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 29, mappale n. 11, foglio 30, mappali numeri 33 - 53 - 54 - 59 - 65 - 87, foglio 31, mappale n. 112, foglio 32, mappali numeri 1 - 2 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36, foglio 54, mappali numeri 28 - 29 - 31 - 32, foglio 65, mappali numeri 19 - 20 - 53 - 63 - 64 - 68 - 69, foglio 66, mappali numeri 49 - 66 - 112, foglio 68, mappali numeri 26 - 61 - 66 - 68 - 113 - 114 - 133 - 146, foglio 69, mappali numeri 74 - 78 - 80 - 87 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 - 160 - 231, foglio 74, mappali numeri 1 - 24 - 10 - 12 - 14 - 19 - 20 - 35 - 44 - 52 - 53 - 136 - 137 - 138 - 139 - 156 - 157 - 158, foglio 75, mappali numeri 15 - 16 - 26, foglio 76, mappale n. 31, foglio 77, mappale n. 12, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del nuovo canale Viola ed opere accessorie da parte dell'Azienda elettrica municipale di Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione della strada delle Pulave da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/32331).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per lavori di sistemazione della strada delle Pulave;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 44, mappali numeri 391 - 393 - 12 - 13 - 14 - 15 - 431 - 16 - 437 - 17 - 18 - 19 - 49 - 50 - 51 - 54 - 385 - 55 - 42 - 386 - 57 - 59 - 60 - 370 - 371 - 62 - 449 - 63 - 116 - 43 - 44 - 45 - 436 - 47 - 48 - 454 - 118 - 119 - 122 - 438 - 121 - 382 - 123 - 124 - 128 - 129 - 130 - 132 - 133 - 180 - 181 - 182 - 468 - 184 - 469 - 470 - 183 - 471 - 185 - 188 - 566 - 281 - 247 - 248 - 283 - 474 - 473 - 472 - 249 - 193 - 530 - 531 - 527 - 465 - 207 - 203 - 189 - 201 - 199 - 134 - 549 - 194 - 148 - 147 - 125 - 145 - 144 - 143 - 135 - 93 - 92 - 74 - 64 - 33 - 67 - 66 - 65 - 40 - 39 - 38 - 37 - 34 - 434 - 433 - 335 - 543 - 544 - 511 - 512 - 513 - 205 - 573 - 575 - 570 - 542 - 337 - 467 - 464 - 463 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 395 - 499 - 526 - 519 - 524 - 163 - 164 - 497 - 507 - 156 - 162 - 479 - 103 - 101 - 100 - 90 - 506 - 82 - 73 - 10 - 104 - 167 - 568 - 170 - 493 - 457 - 458 - 177 - 448 - 228 - 178 - 172 - 171 - 173 - 107 - 112 - 383 - 331 - 108 - 113, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione della strada delle Pulave da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 805/R.M.112/D120 del 16 gennaio 1988

Specialità medicinale REVERIN:

i.v. 1 fl 275 mg + 1 f 10 ml, A.I.C. n. 015482033;

i.m. 1 fl 150 mg + 1 f 2 ml, A.I.C. n. 015482058.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.28/D122 del 15 gennaio 1998

Specialità medicinale ASMELOR:

20 compresse 2,2 mg, A.I.C. n. 027700018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty, titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.112/D121 del 15 gennaio 1998

Specialità medicinale BARALGINA:

5 fiale 2 ml, A.I.C. n. 013569013;

20 compresse, A.I.C. n. 013569025;

AD 5 supposte, A.I.C. n. 013569037;

BB 5 supposte, A.I.C. n. 013569049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.256/D123 del 15 gennaio 1998

Specialità medicinale CEFONEG:

i.m. flac. 500 mg + f. solv. 4 ml, A.I.C. n. 026083016

i.v. flac. 1.000 mg + f. solv. 10 ml, A.I.C. n. 026083030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A1067

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto G n. 545/97 del 23 dicembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica METADONE CLORIDRATO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni: 1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml; 1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml e 1 flacone sciroppo 0,1% 80 ml.

Titolare A.I.C.: laboratorio farmacogeno Afom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448, codice fiscale 01039760010.

Numeri A.I.C.:

1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml, 029927050/G (in base 10) 0WK9NB (in base 32);

1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml, 029927062/G (in base 10) 0WK9NQ (in base 32);

1 flacone sciroppo 0,1% 80 ml, 029927047/G (in base 10) 0WK9N7 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448.

Composizione:

flacone sciroppo 0,1% 40 ml, 40 ml di sciroppo contengono: principio attivo: metadone cloridrato 0,040 g, eccipienti: zucchero semolato, acido citrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 40 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone sciroppo 0,1% 60 ml, 60 ml di sciroppo contengono: principio attivo: metadone cloridrato 0,060 g, eccipienti: zucchero semolato, acido citrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 60 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone sciroppo 0,1% 80 ml, 80 ml di sciroppo contengono: principio attivo: metadone cloridrato 0,080 g, eccipienti: zucchero semolato, acido citrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 80 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesisi antinfiammatori non steroidei, steroidei oppiodi deboli. Nel trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti.

N.B. - Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere eseguiti sotto controllo medico. Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml, classe «A con applicazione della nota 37», prezzo L.3.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml, classe «A con applicazione della nota 37», prezzo L. 4.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone sciroppo 0,1% 80 ml, classe «A con applicazione della nota 37», prezzo L. 5.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 546/97 del 23 dicembre 1997

Specialità medicinale ATROVENT nella forma e confezione: flacone 20 ml di soluzione 0,025% per inalazione (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 20 ml soluzione 0,025% per inalazione;

A.I.C. n. 029308069 (in base 10) 0VYF55 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 ml di soluzione inalatoria 0,025% contengono: principio attivo: ipratropio bromuro 25 mg, pari a ipratropio bromuro monoidrato 26,1 mg, eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato biidrato, sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Atrovent è indicato come broncodilatatore nella prevenzione e nel trattamento dei sintomi delle affezioni di tipo cronico ostruttivo delle vie aeree con broncospasmo reversibile, quali asma bronchiale, e specialmente bronchite cronica con o senza enfisema;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 26/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: ANTAXONE nella forma e confezione: 10 capsule 25 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale indicata in oggetto è effettuata dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n 9.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule 25 mg;

A.I.C. n. 025855053 (in base 10) 0SP12F (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37», prezzo L. 34.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: naltrexone cloridrato 25 mg, eccipienti: lattosio, magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), patent blue (E 131), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Antaxone consente di bloccare gli effetti farmacologici degli oppiacei somministrati per via esogena, favorendo così il mantenimento della non dipendenza dagli oppiacei in individui disintossicati ex-tossicodipendenti. Non esistono dati che dimostrino un indiscutibile effetto benefico di Antaxone sui tassi di recidiva fra individui disintossicati e precedentemente dipendenti da oppiacei.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 27/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: FLIXOTIDE nella forma e confezione: polvere per inalazione in inalatore «Diskus»: 28 dosi da 50 µg; 60 dosi da 50 µg; 28 dosi da 100 µg; 60 dosi da 100 µg; 28 dosi da 250 µg; 60 dosi da 250 µg; 28 dosi da 500 µg; 60 dosi da 500 µg; (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Operation U.K. Ltd, nello stabilimento sito in Ware-Hertfordshire (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli possono essere effettuati anche dalla società Glaxo Wellcome S.A., nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna) e dalla società titolare dell'A.I.C. sia nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2, sia nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 dosi da 50 µg;

A.I.C. n. 028667133 (in base 10) 0VBV7X (in base 32);

classe: «C»;

60 dosi da 50 µg;

A.I.C. n. 028667145 (in base 10) 0VBV89 (in base 32);

classe: «C»;

28 dosi da 100 µg;

A.I.C. n. 028667158 (in base 10) 0VBV8Q (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 14.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 100 µg;

A.I.C. n. 028667160 (in base 10) 0VBV8S (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 31.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

28 dosi da 250 µg;

A.I.C. n. 028667172 (in base 10) 0VBV94 (in base 32);

classe: «A», prezzo L.. 37.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 250 µg

A.I.C. n. 028667184 (in base 10) 0VBV9J (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 79.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

28 dosi da 500 µg;

A.I.C. n. 028667196 (in base 10) 0VBV9W (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 67.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 500 µg

A.I.C. n. 028667208 (in base 10) 0VBVB8 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 145.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una dose 50 µg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 50 µg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose 100 µg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 100 µg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose da 250 µg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 250 µg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose da 500 µg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 500 µg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 28/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: FLUSPIRAL nella forma e confezione: polvere per inalazione in inalatore «Diskus»: 28 dosi da 50 µg; 28 dosi da 100 µg; 28 dosi da 250 µg; 28 dosi da 500 µg; 60 dosi da 50 µg; 60 dosi da 100 µg; 60 dosi da 250 µg; 60 dosi da 500 µg; (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 2, codice fiscale 00395270481.

Poroduttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Operation U.K. Ltd, nello stabilimento sito in Ware-Hertfordshire (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli possono essere effettuati anche dalla società Glaxo Wellcome S.A., nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna) e dalla società Glaxo Wellcome S.p.a, sia nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2, sia nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 dosi da 50 µg;

A.I.C. n. 028675217 (in base 10) 0VC34K (in base 32);

classe: «C»;

28 dosi da 100 µg

A.I.C. n. 028675229 (in base 10) 0VC34X (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 14.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

28 dosi da 250 µg;

A.I.C. n. 028675231 (in base 10) 0VC34Z (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 37.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

28 dosi da 500 µg;

A.I.C. n. 028675243 (in base 10) 0VC35C (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 67.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 50 µg;

A.I.C. n. 028675256 (in base 10) 0VC35S (in base 32);

classe: «C»;

60 dosi da 100 µg;

A.I.C. n. 028675268 (in base 10) 0VC364 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 31.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 250 μg;

A.I.C. n. 028675270 (in base 10) 0VC366 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 79.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 dosi da 500 μg;

A.I.C. n. 028675282 (in base 10) 0VC36L (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 145.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una dose 50 μg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 50 μg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose 100 μg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 100 μg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose da 250 μg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 250 μg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una dose da 500 μg contiene: principio attivo: fluticasone propionato 500 μg, eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NFR n. 29/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: ZOFRAN nella forma e confezione: 1 flacone 50 ml di sciroppo 4 mg/5 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Operations U.K. Ltd, nello stabilimento sito in Speke-Liverpool (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 50 ml di 4 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027612086 (in base 10) 0UBNXQ (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 57», prezzo L. 148.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

5 ml di sciroppo contengono: principio attivo: ondansetron cloridrato biidrato (pari a ondansetron 4 mg) 5 mg, eccipienti: acido citrico anidro, sodio citrato biidrato, sodio benzoato, sorbitolo soluzione, aroma di fragola, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: adulti: controllo della nausea e del vomito indotti da chemioterapia antiblastica e dalla radioterapia; profilassi e trattamento della nausea e del vomito post-operatori. Bambini di età superiore ai 4 anni: controllo della nausea e del vomito indotti da chemioterapia antiblastica e dalla radioterapia. Bambini di età inferiore ai 4 anni: controllo della nausea e del vomito indotti da chemioterapia antiblastica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 39/98 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: ZELITREX nelle forme e confezioni: 42 compresse rivestite 500 mg e 21 compresse rivestite 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società The Wellcome Foundation Ltd, nello stabilimento sito in Dartford - Kent (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sul prodotto finito possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana, 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

42 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 029503012 (in base 10) 0W4CK4 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

21 compresse rivestite 1000 mg;

A.I.C. n. 029503024 (in base 10) 0W4CKJ (in base 32);

Classe: «A», prezzo L. 191.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

una compressa rivestita da 500 mg contiene: principio attivo: valaciclovir cloridrato (pari a valaciclovir 500 mg) 556 mg, eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, polietilenglicole 400, polisorbato 80, cera carnauba, inchiostro blu (ED 1112 G4) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 1000 mg contiene: principio attivo: valaciclovir cloridrato (pari a valaciclovir 1000 mg) 1112 mg, eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, polietilenglicole 400, polisorbato 80, cera carnauba, inchiostro blu (ED 1112 G4) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Iindicazioni terapeutiche: Zelitrex è indicato per il trattamento dell'herpes zoster (detto anche Fuoco di S. Antonio).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 25 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: XYLOCAINA ASTRA nelle forme e confezioni: «2%» siringa preriempita di soluzione iniettabile monouso da 5 ml e «2%» siringa preriempita di soluzione iniettabile monouso da 10 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Astra farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla Vetter Pharma-Fertigung Gmbh & Co.Kg, nello stabilimento sito a Schutzenstrasse n. 87/99-101 Ravensburg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2%» siringa preriempita di soluzione iniettabile monouso da 5 ml, n. A.I.C.: 004535062 (in base 10) 04BDSQ (in base 32);

classe: «C»;

«2%» siringa preriempita di soluzione iniettabile monouso da 10 ml, n. A.I.C.: 004535074 (in base 10) 04BDT2 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione locoregionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1094-98A1093

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 43 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Specialità: ABEX, 026465017, 30 compresse,

e ora trasferita alla società Farmila Farmaceutici Milano - S.r.l., con sede in via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (Milano), codice fiscale 07486020154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 44 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon Pharmaceuticals Ltd., con sede in Sinserstrasse n. 47, CH-6330 Cham (Svizzera).

Specialità: VISCOAT, 027791019, siringa monodose, 0,5 ml,

e ora trasferita alla società Alcon-Couvreur s.a., con sede in Rijksweg n. 14, B-2870 Puurs (Belgio).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 45 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon Pharmaceuticals Ltd., con sede in Sinserstrasse n. 47, CH-6330 Cham (Svizzera).

Specialità: TOBRADEX:

027457011, collirio 5 ml;

027457023, pomata oftalmica 3,5 g;

027457035, «oto» contagocce flac., 5 ml,

e ora trasferita alla società Alcon-Couvreur s.a., con sede in Rijksweg n. 14, B-2870 Puurs (Belgio).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1095

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dalle funzioni del collegio dei commissari liquidatori delle società Istituto milanese fiduciario S.p.a., Istituto finanziario milanese S.p.a., I.F.M. Servizi finanziari S.p.a., Rilancio S.r.l., Cofinvest S.r.l., I.F.M. Attività immobiliari S.r.l., I.F.M. Attività industriali S.r.l., I.F.M. Attività finanziarie S.r.l., I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l., I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l., I.F.M. Servizi generali S.r.l., Istituto milanese informatica S.r.l., I.F.M. Immobiliare S.r.l., La Residence S.r.l., Cispadana costruzioni S.p.a., I.F.M. Finanziamenti S.r.l., Gefinvest S.r.l., Capital S.r.l., tutte in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, e sua sostituzione con un commissario liquidatore.

Con decreto 9 febbraio 1998 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito che il collegio dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società: Istituto milanese fiduciario S.p.a., Istituto finanziario milanese S.p.a., I.F.M. Servizi finanziari S.p.a., Rilancio S.r.l., Cofinvest S.r.l., I.F.M. Attività immobiliari S.r.l., I.F.M. Attività industriali S.r.l., I.F.M. Attività finanziarie S.r.l., I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l., I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l., I.F.M. Servizi generali S.r.l., Istituto milanese informatica S.r.l., I.F.M. Immobiliare S.r.l., La Residence S.r.l., Cispadana costruzioni S.p.a, I.F.M. Finanziamenti S.r.l., Gefinvest S..r.l., Capital S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede legale in Milano, composto dai signori: dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7, avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3, dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14, cessi dalla sua funzione, con decorrenza dal 9 febbraio 1998, e che, dalla medesima data, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società predette venga preposto, quale unico commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3.

98A1060

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Help Italia società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Milano.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1998 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1949, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 24 giugno 1972, successivamente modificato con decreto interministeriale 11 novembre 1983, alla società «Help Italia società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 205585 (MI 146-205585) codice fiscale 01236510481, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

98A1061

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 marzo 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore disciplinare: E09A «anatomia umana», disciplina «anatomia topografica».

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio: *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A1062

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. numero 915/97 del 19 dicembre 1997, (specialità medicinale Loperyl), riportato a pag. 89, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «eccipienti: lattosio 127,00 mg, amido di mais 40,00 mg, magnesio stearato 2,00 mg, cellulosa microcristallina (eliminato).», leggasi: «eccipienti: lattosio 127,00 mg, amido di mais 40,00 mg, *talco 9,00 mg,* magnesio stearato 2,00 mg, cellulosa microcristallina (eliminato).».

98A1100

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.